



2025/463

7.3.2025

DECISIONE (UE) 2025/463 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2025

relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2003/96/CE ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina ⁽³⁾ («accordo»). L'accordo è stato firmato a Copenaghen il 4 luglio 2002 ed è entrato in vigore l'11 febbraio 2003.
- (2) L'articolo 12, lettera b), dell'accordo prevede che l'accordo debba essere concluso per un periodo iniziale con termine al 31 dicembre 2002 e potrà essere rinnovato di comune accordo tra le parti per ulteriori periodi di cinque anni.
- (3) In base alla decisione 2003/737/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, l'accordo è stato rinnovato il 22 settembre 2003 per un ulteriore periodo di cinque anni. Inoltre, sulla base delle decisioni 2011/182/UE ⁽⁵⁾, (UE) 2015/344 ⁽⁶⁾ e (UE) 2020/788 ⁽⁷⁾ del Consiglio, l'accordo è stato rinnovato per successivi periodi di cinque anni, con effetto retroattivo rispettivamente all'8 novembre 2009, all'8 novembre 2014 e all'8 novembre 2019. L'ultimo rinnovo scade l'8 novembre 2024.
- (4) Tra i paesi del vicinato dell'Unione, l'Ucraina è un attore importante nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Al fine di continuare a favorire la cooperazione in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia, entrambe le parti ritengono che il rinnovo dell'accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.
- (5) Entrambe le parti hanno confermato l'intenzione di rinnovare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe rimanere identico al contenuto dell'accordo. Al fine di garantire la continuità dell'accordo, il rinnovo dovrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dall'8 novembre 2024.
- (6) È pertanto opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo.
- (7) Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe esprimere il consenso dell'Unione al rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni.

Il rinnovo dell'accordo ha effetto retroattivo dall'8 novembre 2024.

⁽¹⁾ Approvazione dell'11 febbraio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2003/96/CE del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32.

⁽⁴⁾ Decisione 2003/737/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 37).

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2020/788 del Consiglio, del 9 giugno 2020, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, a notificare all'Ucraina che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per esprimere il consenso dell'Unione al rinnovo dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

T. SIEMONIAK
